


PROVINCIA DI RIMINI



REGOLAMENTO
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
DEI RAPPRESENTANTI DEGLI IMMIGRATI

Approvato con delibera C.P. n. 9 del 23/02/2004

Indice

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Natura e ruolo
- Art. 3 – Funzioni
- Art. 4 – Sede

CAPO II IL CONSIGLIO PROVINCIALE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI IMMIGRATI

- Art. 5 – Composizione del Consiglio
- Art. 6 – Insediamento del Consiglio e surroga dei Consiglieri
- Art. 7 – Scioglimento del Consiglio

CAPO III IL PRESIDENTE

- Art. 8 – Elezione del Presidente
- Art. 9 – Ruolo e funzioni del Presidente
- Art. 10 – Decadenza del Presidente

CAPO IV FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

- Art. 11 – Prima seduta del Consiglio
- Art. 12 – Modalità di convocazione del Consiglio
- Art. 13 – Validità delle sedute
- Art. 14 – Verbalizzazione delle sedute
- Art. 15 – Trattazione degli argomenti all'ordine del giorno
- Art. 16 – Procedure di voto
- Art. 17 – Diritti e doveri dei Consiglieri

CAPO V PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' DELLA PROVINCIA

- Art. 18 – Modalità per la presentazione delle proposte
- Art. 19 – Modalità di partecipazione all'attività amministrativa

CAPO VI INCANDIDABILITA', INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA'

- Art. 20 – Requisiti per la candidatura
- Art. 21 – Elettore passivo

- Art. 22 – Cause ostative alla candidatura
- Art. 23 – Sospensione e decadenza di diritto
- Art. 24 – Ineleggibilità
- Art. 25 – Incompatibilità
- Art. 26 – Divieto di cumulo
- Art. 27 – Contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità

CAPO VII
DISPOSIZIONI PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEI
RAPPRESENTANTI DEGLI IMMIGRATI

- Art. 28 – Indizione delle elezioni
- Art. 29 – Liste elettorali
- Art. 30 – Commissione elettorale
- Art. 31 – Scheda elettorale
- Art. 32 – Seggio elettorale
- Art. 33 – Operazioni di voto
- Art. 34 – Rappresentanza delle aree geografiche e pari opportunità tra i sessi
- Art. 35 – Proclamazione degli eletti

CAPO VIII
RISORSE FINANZIARIE

- Art. 36 – Risorse
- Art. 37 – Gettone di presenza
- Art. 38 – Rimborso spese

CAPO IX
STATUS DI CONSIGLIERE PROVINCIALE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI IMMIGRATI

- Art. 39 – Doveri
- Art. 40 – Obbligo di astensione
- Art. 41 – Responsabilità patrimoniale

CAPO X
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGAZIONI

- Art. 42 – Entrata in vigore
- Art. 43 – Norme abrogate
- Art. 44 – Norme finali e transitorie

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1. In attuazione dell'art. 50 del vigente Statuto, il presente regolamento contiene i principi e le disposizioni per l'istituzione ed il funzionamento del Consiglio provinciale dei rappresentanti degli immigrati. Disciplina l'esercizio delle funzioni ad esso conferite, enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per la sua autonomia regolamentare.

Articolo 2 - Natura e ruolo

1. Il Consiglio Provinciale dei rappresentanti degli Immigrati è organo di rappresentanza e strumento di partecipazione alla vita pubblica degli stranieri extracomunitari o apolidi che risultino regolarmente soggiornanti nella Provincia di Rimini.

Articolo 3 - Funzioni

1. Il Consiglio ispira la propria azione ai principi di uguaglianza, di pari dignità della popolazione e di integrazione degli stranieri nel tessuto economico e sociale del territorio provinciale; promuove i diritti dell'uomo e della donna, la cultura multietnica, della pace e della democrazia.

A tal fine, in accordo con i competenti organi della Provincia:

- favorisce l'incontro ed il dialogo fra portatori di differenti culture;
- è momento di informazione, aggregazione e confronto per singoli e gruppi interessati alla realtà dell'immigrazione;
- tende ad incentivare le opportunità volte a realizzare la piena integrazione degli stranieri extracomunitari nell'ambito della tutela dei diritti, dell'istruzione, della salute, dell'inserimento nel mondo del lavoro, della fruizione dei servizi sociali e, negli stessi ambiti, raccoglie informazioni ed effettua ricerche sia direttamente, sia in collaborazione con l'Amministrazione;
- assume iniziative per contrastare ogni forma di razzismo e di xenofobia o di isolamento etnico e sociale degli stranieri extracomunitari;
- si adopera per fornire informazioni utili agli stranieri extracomunitari, singoli ed associati, nonché per consentire l'effettivo esercizio di tutte le forme di partecipazione o di accesso ai documenti previsti dalla normativa vigente;
- favorisce i rapporti con le Amministrazioni pubbliche sui temi che riguardano la vita della comunità straniera con particolare riferimento a quelli del lavoro, dei servizi sociali, della sicurezza, della formazione.

2. E' competenza del Consiglio provinciale dei rappresentanti degli immigrati intervenire nell'azione amministrativa dell'Ente presentando proposte alla Giunta ed al Consiglio Provinciale.

3. Ogni atto, documento o comunicazione è formulato in lingua italiana.

Articolo 4 - Sede

1. Il Consiglio provinciale dei rappresentanti degli immigrati ha sede presso la Provincia di Rimini.

CAPO II IL CONSIGLIO PROVINCIALE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI IMMIGRATI

Articolo 5 – Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio è composto da 11 membri, compreso il Presidente, eletti a suffragio diretto con voto libero e segreto, secondo le modalità previste dal Capo VII del presente regolamento.

Articolo 6 – Insediamento del Consiglio e surroga dei Consiglieri

1. I Consiglieri, dopo la proclamazione da parte della Commissione elettorale, o in caso di surroga, entrano in carica il giorno fissato in apposito decreto presidenziale che deve essere emanato entro 10 giorni dalla proclamazione.
2. Il Consiglio resta in carica fino all'insediamento del nuovo, ovvero a seguito della convalida degli eletti.
3. Le elezioni del nuovo Consiglio si tengono di norma entro sei mesi dalla data di insediamento del nuovo Consiglio Provinciale.
4. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono indirizzate al rispettivo Consiglio, al Presidente della Provincia ed al Presidente del Consiglio Provinciale. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
5. Il Presidente, in caso di dimissioni, decadenza o decesso del consigliere, provvede alla surroga con proprio decreto, da emanarsi entro 10 giorni. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma del successivo articolo 7.
6. In caso di dimissioni, decadenza, decesso di un consigliere si provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti nella stessa lista.
7. Qualora la lista risulti esaurita, il posto resosi disponibile verrà assegnato al candidato non eletto, più votato, tra tutte le altre liste presentate, dando la precedenza in caso di parità alla lista meno rappresentata in Consiglio.

Articolo 7 – Scioglimento del Consiglio

1. Il Consiglio degli immigrati viene sciolto con decreto del Presidente della Provincia, previa delibera del Consiglio Provinciale:
 - a) quando compia gravi e persistenti violazioni di legge o del presente regolamento;
 - b) per gravi motivi;

- c) quando non possa essere assicurato il suo normale funzionamento per le seguenti cause:
- cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, da almeno 6 componenti;
 - riduzione dell'organo assembleare, per impossibilità di surroga, a meno di 6 componenti del consiglio.
2. In caso di scioglimento di cui al comma precedente, le nuove elezioni dovranno svolgersi entro i sei mesi successivi.

CAPO III IL PRESIDENTE

Articolo 8 – Elezione del Presidente

1. Nella prima seduta il Consiglio provvede all'elezione del Presidente e del Vice Presidente.
2. Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti con voto segreto a maggioranza assoluta dei componenti.
3. In caso di assenza o impedimento le funzioni di Presidente vengono svolte dal vicepresidente.
4. Il Presidente dura in carica un anno e non è immediatamente rieleggibile.

Articolo 9 – Ruolo e funzioni del Presidente

1. Il Presidente del Consiglio provinciale dei rappresentanti degli immigrati:
 - rappresenta l'Assemblea nei rapporti con la Provincia e con enti e istituzioni esterne;
 - convoca e presiede il Consiglio, ne dirige i lavori con equità ed imparzialità;
 - predispone l'ordine del giorno degli argomenti da discutere nella seduta da convocare;
 - pone in votazione le proposte dei consiglieri e proclama il risultato.
2. Il Presidente del Consiglio provinciale dei rappresentanti degli immigrati è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano almeno quattro consiglieri, o il Presidente della Provincia o il Presidente del Consiglio Provinciale, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il Presidente della Provincia.

Articolo 10 – Decadenza del Presidente

1. Il Presidente del Consiglio provinciale dei rappresentanti degli immigrati decade a seguito dell'approvazione di una mozione di sfiducia proposta da almeno quattro consiglieri e votata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri componenti, escluso il Presidente.

2. Qualora la mozione di cui al comma precedente sia respinta, i consiglieri che l'hanno sottoscritta non possono presentarne una nuova nei successivi tre mesi. Se la mozione è approvata si procede nella stessa seduta, sotto la presidenza del Vicepresidente, alle nuove elezioni.

CAPO IV FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Articolo 11 – Prima seduta del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio provinciale dei rappresentanti degli immigrati è convocata dal consigliere anziano, ovvero dal consigliere che alle elezioni ha ottenuto il maggior numero di preferenze.

Articolo 12 – Modalità di convocazione del Consiglio

1. Le convocazioni sono fatte dal Presidente dell'Assemblea mediante avvisi scritti, contenenti:
 - a) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza;
 - b) l'ordine del giorno della sessione.
2. Gli avvisi di convocazione sono trasmessi al domicilio dei singoli consiglieri, con modalità che assicurino l'avvenuta ricezione, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Entro lo stesso termine sono trasmessi al Presidente della Provincia ed al Presidente del Consiglio Provinciale.
3. In caso di straordinaria urgenza la convocazione può essere consegnata 24 ore prima dell'adunanza.
4. Le sedute del consiglio provinciale dei rappresentanti degli immigrati sono pubbliche. Sono segrete esclusivamente le sedute, o parti di seduta, nelle quali si discute di questioni concernenti le persone.

Articolo 13 – Validità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti.
2. Ciascun consigliere, in qualunque momento della seduta, può contestare la mancanza del numero legale.
3. Qualora venga meno il numero legale nel corso della seduta, il Presidente è tenuto a scioglierla e gli argomenti in discussione devono essere rinviati ad altra seduta.

Articolo 14 – Verbalizzazione delle sedute

1. Svolge le funzioni di segretario della seduta un dipendente della Provincia.

2. Compete al segretario la verifica del numero legale ad inizio seduta o durante lo svolgimento dei lavori del Consiglio. La verifica del numero legale avviene per appello nominale.
3. Della seduta è redatto un verbale sommario ad opera del segretario dell'assemblea. Copia del processo verbale è posta a disposizione dei consiglieri, presso l'ufficio del Dirigente preposto, almeno cinque giorni prima della data prevista per l'approvazione, ed è trasmessa al Presidente della Provincia e al Presidente del Consiglio Provinciale.
4. In apertura di ogni sessione il presidente dell'adunanza interpella i presenti per sapere se vi sono osservazioni sul processo verbale. Se non vi sono osservazioni il verbale si intende approvato. Se vi sono osservazioni, il Presidente concede la parola, per non più di cinque minuti, ai consiglieri che chiedano di rettificare o integrare il verbale. Il verbale viene approvato dal Consiglio nel suo testo originario con le relative integrazioni o rettifiche.

Articolo 15 – Trattazione degli argomenti all'ordine del giorno

1. Gli argomenti sono discussi e votati secondo l'ordine indicato nella convocazione.
2. L'inversione di tale ordine è possibile solo con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
3. Il Consiglio non può assumere decisioni su argomenti che non siano inseriti all'ordine del giorno della seduta.

Articolo 16 - Procedure di voto

1. Le decisioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti.
2. Il voto si esprime in modo palese per alzata di mano, tranne nel caso in cui si debba procedere a nomine o si debba discutere di persone, esprimendo considerazioni o giudizi; in tal caso il voto è segreto.
3. Le modalità di voto sono stabilite dal Presidente del Consiglio.
4. Gli astenuti si computano tra i votanti.
5. Nel verbale della seduta, dopo la sintesi degli interventi sulle proposte all'ordine del giorno, devono risultare i voti a favore, i contrari e gli astenuti.

Articolo 17 – Diritti e doveri dei Consiglieri

1. Ogni consigliere ha diritto:
 - di presentare proposte al Consiglio, che il Presidente è tenuto a porre all'ordine del giorno della successiva seduta utile;
 - di intervenire nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno e di chiedere sia messa a verbale la propria dichiarazione.

2. Ogni consigliere è tenuto a partecipare alle sedute del Consiglio. In caso di assenza occorre darne comunicazione scritta e motivata al Presidente dell'assemblea.

CAPO V PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' DELLA PROVINCIA

Articolo 18 – Modalità per la presentazione delle proposte

1. Ogni proposta da presentare alla Giunta o al Consiglio Provinciale, formulata per iscritto, deve:
 - essere inerente le funzioni di competenza del Consiglio dei rappresentanti degli Immigrati;
 - indicare le finalità che si intendono perseguire;
 - precisare le eventuali risorse a disposizione e/o necessarie.
2. Il Consiglio o la Giunta Provinciale, in relazione alle rispettive competenze, sono tenute ad esaminare la proposta entro un congruo termine e comunque non oltre 90 giorni dalla presentazione.

Articolo 19 – Modalità di partecipazione all'attività amministrativa

1. Il Presidente del Consiglio Provinciale dei rappresentanti degli Immigrati, su invito del Presidente del Consiglio Provinciale, in relazione agli argomenti trattati, può partecipare alle sedute del Consiglio Provinciale con facoltà di parola.
2. Il Presidente del Consiglio Provinciale dei rappresentanti degli Immigrati, con istanza scritta e motivata indirizzata rispettivamente al Presidente della Provincia o al Presidente del Consiglio, in relazione all'oggetto, può richiedere di esaminare con gli Assessori o con le articolazioni del Consiglio provinciale, questioni di particolare rilievo per i cittadini extracomunitari.

CAPO VI INCANDIDABILITA', INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA'

Articolo 20 – Requisiti per la candidatura

1. Alle elezioni del Consiglio possono partecipare i cittadini stranieri extracomunitari e apolidi domiciliati nel territorio della Provincia, in possesso dei seguenti requisiti:
 - possesso di carta di soggiorno rilasciato dalla Questura di Rimini o possesso del permesso di soggiorno rilasciato dalla stessa Questura da almeno un anno alla data del 31/12 dell'anno precedente al momento delle elezioni;
 - cittadinanza di un paese straniero extracomunitario o "status" di apolide (esclusi i cittadini U.E. in possesso della doppia cittadinanza);
 - compimento dei 18 anni d'età.
2. Sono esclusi dall'elettorato attivo i cittadini sammarinesi.

Articolo 21 - Elettorato passivo

1. Sono eleggibili alla carica di Consigliere coloro in possesso dei requisiti di cui all'art. 20.

Articolo 22 – Cause ostative alla candidatura

1. Non possono essere candidati alla carica di consigliere coloro:
 - a) che hanno riportato condanne penali risultanti da sentenza passata in giudicato;
 - b) nei confronti dei quali è stato emesso decreto di espulsione.

Articolo 23 – Sospensione e decadenza di diritto

1. In materia di sospensione e decadenza si applica quanto previsto dall'art. 59 del D.Lgs. 267/2000 in quanto compatibili ed applicabili.
2. Alla sospensione di cui al presente articolo provvede il Presidente della Provincia con proprio decreto da notificare all'interessato. Della sospensione è data notizia nella prima seduta utile del Consiglio dei rappresentanti degli immigrati.

Articolo 24 - Ineleggibilità

1. Non sono eleggibili alla carica di consigliere:
 - a) i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
 - b) i legali rappresentanti e i titolari di imprese che svolgono attività di disbrigo pratiche amministrative, qualora le stesse siano rivolte principalmente agli immigrati, (es. rinnovi permessi di soggiorno, ottenimento della cittadinanza, accesso a contributi e sussidi economici, intermediazione nel mercato del lavoro e degli alloggi, ecc.).

Articolo 25 - Incompatibilità

1. Non può ricoprire la carica di consigliere:
 - a) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo con la Provincia di Rimini;
 - b) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la Provincia di Rimini ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora;
 - c) i legali rappresentanti di organismi che abbiano con la Provincia di Rimini rapporti per i quali è prevista l'erogazione di corrispettivi o contributi continuativi e prevalenti rispetto alle loro entrate;
 - d) colui che nel corso del mandato viene a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità prevista nel precedente articolo.

Articolo 26 - Divieto di cumulo

1. Il consigliere che risulti eletto anche in altro consiglio degli immigrati o organismo elettivo equipollente istituito presso altra amministrazione, deve optare per una delle due cariche entro cinque giorni da quando si determina la situazione di cumulo.

2. In caso di mancato esercizio del diritto di opzione il consigliere decade da consigliere del consiglio dei rappresentanti degli immigrati della Provincia di Rimini e viene surrogato secondo quanto previsto dal regolamento.

Articolo 27 - Contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità.

1. Quando successivamente alla elezione si verifichi una delle condizioni previste come causa di ineleggibilità o incompatibilità, il Presidente della Provincia provvede alla contestazione all'interessato presso la sede del Consiglio provinciale dei rappresentanti degli immigrati, a norma di legge.
2. Il consigliere ha dieci giorni di tempo, dalla comunicazione della contestazione, per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità.
3. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine il Presidente della Provincia, ove sussista la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita il consigliere a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.
4. Qualora il consigliere non provveda, entro i successivi 10 giorni, il Presidente della Provincia dichiara la decadenza e provvede alla surroga con proprio decreto.
5. Il decreto è notificato, entro i cinque giorni successivi, agli interessati ed al Presidente del consiglio.

CAPO VII

DISPOSIZIONI PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI IMMIGRATI

Articolo 28 - Indizione delle elezioni

1. Il Presidente della Provincia indice le elezioni con proprio decreto, contestualmente individua i componenti della commissione elettorale e fissa i termini e le modalità di svolgimento della procedura elettorale.
2. Nello stesso decreto determina:
 - la data delle consultazioni;
 - i seggi elettorali, previo accordo con i Comuni interessati;
 - l'orario di apertura e chiusura del seggio.
3. Dell'imminenza delle elezioni è data notizia con ogni mezzo idoneo.

Articolo 29 - Liste elettorali

1. L'elezione dei Consiglieri avviene sulla base di liste elettorali.
2. Ciascuna lista deve fare riferimento ad una delle seguenti aree geografiche:
 - Africa;
 - Asia e Oceania;
 - America;
 - Europa - Apolidi.
3. I promotori di ogni lista, singoli o riuniti in comitato, debbono, al fine della presentazione delle candidature, raccogliere, almeno cinquanta e non più di cento firme di aventi diritto al voto. Ogni elettore può sottoscrivere una sola lista.

4. Nella formazione delle liste è promossa la presenza dei rappresentanti di entrambi i sessi.
5. Le liste devono essere presentate in Provincia a pena di inammissibilità entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di indizione delle consultazioni.
6. Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a 3 e non superiore a 11.
7. Le liste, redatte anche in lingua italiana, devono necessariamente indicare:
 - il simbolo e la denominazione della lista;
 - l'area geografica di cui la lista è espressione;
 - cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati e numero progressivo di lista.
8. Alle liste presentate è assegnato un numero corrispondente all'ordine di presentazione.
9. Ciascun candidato entro il termine previsto per la presentazione della lista deve rilasciare dichiarazione di accettazione della carica e dichiarazione sostitutiva relativa al punto b) e c) dell'art. 14.

Articolo 30 - Commissione elettorale

1. La Commissione Elettorale è formata dai seguenti membri o loro delegati:
 - dal Presidente della Provincia, che presiede,
 - dal Presidente del Consiglio Provinciale,
 - dal Segretario Generale,
 - dal Dirigente del Servizio Legale,
 - dal Dirigente dei Servizi Sociali.
2. La Commissione Elettorale:
 - decide sulla formazione delle liste degli aventi diritto al voto;
 - verifica l'esistenza delle condizioni necessarie per la presentazione delle liste e delle candidature;
 - procede ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive;
 - risolve tutte le controversie insorte nello svolgimento della procedura elettorale;
 - raccoglie i dati provenienti dai seggi;
 - proclama gli eletti previa verifica della regolarità delle operazioni di scrutinio.
3. Le riunioni della Commissione Elettorale sono valide qualora sia presente la totalità dei componenti.
4. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei voti.
5. Gli interessati possono ricorrere alla Commissione Elettorale, contro qualsiasi decisione, entro 10 giorni dalla avvenuta comunicazione. A fronte di ricorsi la Commissione Elettorale deve rendere formale risposta all'interessato entro 10 giorni dalla data in cui il ricorso perviene.

Articolo 31 - Scheda elettorale

1. La scheda elettorale reca i simboli delle liste e gli spazi necessari ad assegnare la preferenza al candidato prescelto; essa viene timbrata e siglata da un componente del seggio.

Articolo 32 - Seggio elettorale

1. Al seggio elettorale spetta il compimento delle azioni di voto. Esso si compone da un Presidente e da almeno due membri.
2. Per la validità delle operazioni è sufficiente che siano presenti almeno 2 componenti.

3. A ciascun seggio è ammesso un solo rappresentante per ogni lista presentata.
4. I componenti del seggio sono nominati con decreto del Presidente della Commissione elettorale sentito il Sindaco dei Comuni luogo di seggio.

Articolo 33 - Operazioni di voto

1. Le operazioni di voto per le elezioni dei membri del Consiglio si svolgono nell'arco di un solo giorno.
2. Gli elettori debbono presentarsi al seggio muniti della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno.
3. Essi possono esprimere il voto di lista barrando il simbolo e un voto di preferenza scrivendo nello spazio preposto il nome o il numero corrispondente al candidato.
4. Nel caso in cui venga espresso il solo voto di lista esso si conteggia solo per la lista. Nel caso venga espresso il solo voto di preferenza esso vale anche per la lista.
5. La scheda è nulla se presenta segni di riconoscimento o non esprime in maniera univoca la volontà dell'elettore.
6. Lo scrutinio inizia subito dopo la chiusura dei seggi all'interno dei seggi stessi.
7. Le schede nulle e le schede bianche non vengono computate nel totale dei voti validi espressi.
8. A ciascuna lista spettano tanti seggi quanti sono i voti in proporzione riportati (tot. voti validi/tot seggi = voti lista/seggi lista. La parte numerica intera che si ottiene moltiplicando i voti di lista per i seggi disponibili e dividendo per il totale dei voti validi, indica il numero dei seggi spettanti in prima battuta ad ogni lista. Se gli 11 seggi non sono assegnati tutti, i rimanenti vengono attribuiti alle liste che risultano avere i decimali maggiori, partendo dalle cifre più alte fino a concorrenza dei seggi rimasti. In caso di parità di decimali, acquista un seggio la lista che ha meno seggi già assegnati; se anche i seggi già assegnati sono pari guadagna il seggio rimasto la lista i cui candidati hanno riportato complessivamente il maggior numero di preferenze.

Articolo 34 - Rappresentanza delle aree geografiche e pari opportunità tra i sessi

1. Qualora a seguito del computo dei voti e della conseguente assegnazione dei seggi un'area geografica o una rappresentanza di entrambi i sessi non venga affatto rappresentata in Consiglio, è comunque attribuito ad essa un seggio degli 11 disponibili.
2. Qualora a seguito del computo dei voti, non risultino elette le rappresentanze previste dal comma 1 si procede alla surroga fino a quando non siano soddisfatte entrambe le condizioni.

Articolo 35 - Proclamazione degli eletti

1. La Commissione Elettorale effettuate le operazioni di scrutinio, provvede alla proclamazione degli eletti che trasmette al Presidente della Provincia.
2. Sono eletti consiglieri, i candidati che risultano aver ottenuto il maggior numero di preferenze all'interno della lista fino a concorrenza dei seggi spettanti. In caso di parità di voti di preferenza il seggio spetta a chi precede nel progressivo di lista.

CAPO VIII

RISORSE FINANZIARIE

Articolo 36 - Risorse

1. La Provincia tutela il diritto di ogni eletto nel consiglio ad espletare il mandato mettendo a disposizione le risorse necessarie per il funzionamento del consiglio e prevedendo un gettone di presenza e il rimborso delle spese sostenute nei modi previsti dal presente regolamento e nei limiti di stanziamento di bilancio.

Articolo 37 – Gettone di presenza.

1. Per la partecipazione alle sedute del Consiglio, se regolarmente convocate, i consiglieri hanno diritto a percepire un gettone di presenza stabilito con Decreto del Presidente della Provincia, sentita la Conferenza dei Capigruppo.

Articolo 38 – Rimborso spese

1. Per le missioni, previamente ed espressamente autorizzate dal Presidente della Provincia in relazione all'espletamento del mandato elettivo dei consiglieri, verrà corrisposto un rimborso commisurato alle spese sostenute e quantificate di volta in volta con appositi atti dirigenziali.
2. Alla liquidazione delle suddette spese si provvede in conformità a quanto previsto dal vigente regolamento di contabilità, previa richiesta di rimborso corredata dalla documentazione comprovante l'importo delle spese.

CAPO IX

STATUS DI CONSIGLIERE PROVINCIALE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI IMMIGRATI

Articolo 39 - Doveri

1. Nell'espletamento dei propri compiti, i consiglieri assicurano il rispetto della legge; ispirano le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura degli interessi e delle finalità per cui sono stati eletti.
2. Il comportamento dei consiglieri nell'esercizio delle proprie funzioni è improntato ai principi di imparzialità e di buona amministrazione.
3. I consiglieri non utilizzano e non divulgano, per fini privati, le informazioni di cui dispongono per l'espletamento del proprio mandato.

Articolo 40 – Obbligo di astensione

1. Il consigliere deve astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione di decisioni del Consiglio riguardanti:
 - a) interessi propri ovvero di parenti o affini sino al quarto grado;
 - b) casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto delle decisioni e specifici interessi del consigliere o di parenti o affini fino al quarto grado.

Articolo 41 - Responsabilità patrimoniale.

1. I consiglieri sono personalmente responsabili dell'utilizzo dei locali, dei beni e delle attrezzature messe a disposizione dalla Provincia per l'esercizio del loro mandato. Sono tenuti al rispetto dei vigenti regolamenti provinciali che ne disciplinano l'uso.
2. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità non si estende agli eredi salvo il caso in cui vi sia stato illecito arricchimento del dante causa e conseguente illecito arricchimento degli eredi stessi.

CAPO X

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGAZIONI

Articolo 42 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore all'atto dell'esecutività della delibera di Consiglio Provinciale che lo adotta.

Articolo 43 – Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il "Regolamento del Consiglio provinciale dei rappresentanti degli immigrati" approvato con deliberazione C.P. n. 16 del 07.03.2002 e conseguentemente il Regolamento di cui all'art. 8 del citato Regolamento ora abrogato.

Articolo 44 - Norme finali e transitorie

1. Chi all'entrata in vigore del presente regolamento ha già ricoperto la carica di Presidente non è immediatamente rieleggibile.